

Comune di ROCCANTICA

(Prov. Rieti)

SERVIZIO FINANZIARIO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° 70	Data 05/12/2025	OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2025
-------	--------------------	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, sulle funzioni e responsabilità della dirigenza, in forza del quale ai responsabili degli uffici e dei servizi sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

Premesso che:

- con deliberazione di C.C. n. 23 del 31.12.2024, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) Semplificato 2025-2027;
- con deliberazione di C.C. n. 28 del 31.12.2024 dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL, è stato approvato il bilancio di previsione 2025-2027;

Visto:

- il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente regolamento di contabilità;
- il T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

Premesso che In data 16/11/2022 è stato sottoscritto il CCNL 2019-2021, e che l'art. 79 di tale contratto, rubricato "Fondo risorse decentrate: costituzione", prevede una parte stabile ed una parte variabile precisando quanto segue:

- **Parte stabile** in cui dovranno essere inserite le seguenti risorse:

- a) risorse del CCNL 2016-2018 di cui all'art. 67, comma 1 (importo consolidato relativo all'anno 2017, certificate dai revisori dei conti) e comma 2, lettera a) (Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del CCNL 2016-2018 in servizio alla data del 31.12.2015); lettera b) (differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data); lettera c) (retribuzioni individuali di anzianità e assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio nell'anno precedente, compresa la quota di tredicesima mensilità); lettera d); lettera e) (trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni); lettera f) (per le sole Regioni: riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza); lettera g) (stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario);
- b) Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018;

- c) incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;
- d) differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;

Ai sensi dell'art.79, comma 1-bis del CCNL 2019-2021 alla data del 01/04/2023 confluiscono nell'importo consolidato le risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1e tra D3 e D1 destinato al pagamento dei profili professionali assunzioni in B3 e D3.

• **Parte variabile** dove dovranno essere inserite le seguenti risorse, variabili di anno in anno:

- a) risorse di cui al comma 3 dell'art.67 CCNL 2016-2018 lettera a) (risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997); lettera b) (quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98); lettera c) (risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale); lettera d) (importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA del personale cessato nell'anno); lettera f) (quota parte del rimborso spese per ogni notificazione di atti dell'amministrazione finanziaria da destinare ai messi notificatori); lettera g) (trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco); lettera k) (oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito);
- b) un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997 ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;
- c) risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa, ivi inclusi la destinazione al personale dei proventi per violazione del codice della strada;
- d) somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario.

Ai sensi dell'art.79 comma 3, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) (risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa, ivi inclusi la destinazione al personale dei proventi per violazione del codice della strada) e quelle di cui all'art. 17, comma 6 (Retribuzione di risultato delle posizioni organizzative), ovvero per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018;

Ai sensi dell'art. 8 comma 3 del D.L. n. 13/2023, al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, per gli anni dal 2023 al 2026, gli enti locali che rispettano i requisiti di cui al comma 4 del medesimo articolo possono incrementare, oltre il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore al 5 per cento della componente stabile di ciascuno dei fondi certificati nel 2016.

Considerato che:

- il D.L. 34/2019, come integrato dal DM 17 marzo 2020 ha previsto che "Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018";
- è stato, quindi, necessario procedere da un lato al calcolo del valore del salario accessorio complessivo certificato nell'anno 2016, ai sensi del citato art. 23, comma 2, del D. Lgs. 75/2017, e dall'altro lato è stato determinato il valore del salario medio pro capite dividendo l'importo del fondo, al netto delle risorse

escluse, per il numero di dipendenti in servizio alla data del 31/12/2018, valore questo da inserire nel caso in cui il personale a tempo indeterminato al 31/12/2022 fosse maggiore di quello censito al 31/12/2018 e, tenuto conto che, detta differenza non rileva ai fini del limite del non superamento del trattamento accessorio dell'anno 2016, mentre in caso di riduzione di personale rispetto alla consistenza rilevata al 31/12/2018, il valore del limite resta ancorato a quello dell'anno 2016;

Rilevato che:

- la costituzione del fondo spetta al dirigente/responsabile del servizio del personale, ad eccezione delle risorse addizionali, all'interno dei limiti fissati dall'art. 23, comma 2, D. Lgs. 75/2017, la cui competenza è riservata alla Giunta comunale e alla delegazione trattante avuto riguardo alle risorse di cui all'art. 79 comma 2, lett. b) del CCNL 2019-2021 secondo cui gli enti possono destinare al fondo le seguenti risorse variabili di anno in anno per "un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa";
- il principio concernente la contabilità finanziaria, di cui all'allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011, al punto 5.2 precisa che "Alla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate", con ciò rendendo obbligatoria la certificazione dei revisori dei conti anche sulla costituzione del fondo.

Preso atto che sono state inserite le risorse escluse a fronte e in coerenza con l'approvazione dei seguenti regolamenti: a) sulla distribuzione degli incentivi tecnici; b) dei compensi alle avvocature civiche; c) i compensi relativi al condono edilizio; d) sugli incentivi tributari inseriti dalla legge di bilancio 2019 al comma 1091 dell'articolo unico;

Dato atto inoltre che la verifica del rispetto dei limiti che incidono sulla costituzione del Fondo per l'anno 2025, e in particolare quello previsto dal D. Lgs. n. 75/2017, art. 23 co. 2, secondo cui l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, verrà riscontrato in modo puntuale nella determinazione definitiva delle risorse decentrate, comprensiva di quelle di natura variabile autorizzate dalla Giunta;

Considerato che:

-le risorse fisse sono state adeguate ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett. c) del CCNL 21.5.2018, secondo cui "le risorse di cui al comma 1, sono integrate dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni *ad personam* in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio";

Rilevato pertanto che le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2025 risultano essere pari ad €. 16.712,50;

Vista

- l'allegata tabella di costituzione del fondo delle risorse decentrate destinate alla contrattazione collettiva decentrata integrativa per l'anno 2025, predisposta nel rispetto dei predetti vincoli, nonché delle prescrizioni contenute nell'art. 40, comma 3-quinques, 2° periodo, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- la relazione tecnico illustrativa per la parte relativa alla costituzione del fondo che unitamente alla tabella di costituzione del fondo dovrà essere oggetto di certificazione da parte dell'organo di revisione contabile;

Visti i CCNL vigenti per il comparto Funzioni Locali;

Visto il bilancio per l'esercizio in corso;

DETERMINA

1. di procedere alla costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2025 secondo la tabella allegata che fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2. di considerare quale parte integrante la relazione tecnico illustrativa sulla costituzione del fondo così come definito nel modello della Ragioneria Generale dello Stato;
3. di dare atto che gli importi delle risorse integrative dell'anno 2025, unitamente alla spesa preventivabile per il finanziamento delle posizioni organizzative e di risultato e dell'importo del lavoro straordinario, non superano gli importi previsti per il salario accessorio dell'anno 2016, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017 e dell'art. 79 comma 6 del CCNL 2019-2021;
4. di attestare che il finanziamento relativo al Fondo risorse decentrate per l'anno 2025 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio di previsione 2025/2027;
5. di dare atto che gli importi previsti saranno assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2025-2027, precisando che alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2025 entro il 31 dicembre dello stesso anno, l'obbligazione giuridica risulterà perfezionata ai fini dell'esigibilità della spesa e con conseguente attivazione del Fondo pluriennale vincolato di parte corrente per le risorse stanziate e impegnate, ma non liquidate nell'esercizio 2025;
6. di dare informazione del presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, anche ai fini dell'apertura delle trattative per la successiva sottoscrizione del contratto decentrato;
7. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento di costituzione del fondo per l'anno 2025 sul sito istituzionale dell'ente nella sezione trasparenza - personale - contrattazione integrativa, ai sensi dell'art.21, co. 2, del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.;
8. di dare atto che la presente costituzione del Fondo potrà essere oggetto di revisione in caso di eventuali novità legislative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali;
9. di precisare che il responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/90 è il dirigente / responsabile del servizio sottoscrittore del presente provvedimento;
10. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs.n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Alberto Sciarra



Firmato digitalmente da:

Sciarra Alberto

Firmato il 29/12/2025 13:23

Seriale Certificato: 2654573

Valido dal 28/07/2023 al 28/07/2026

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Calcolo del rispetto del limite complessivo del salario accessorio rispetto l'anno 2016	
fondo salario accessorio anno corrente	€ 13.698,00
fondo posizioni organizzative anno corrente	€ 14.375,00
salario accessorio segretario generale anno corrente	€ 2.474,00
fondo dirigenza anno corrente	€ -
fondo straordinario anno corrente	€ -
eventuali altre voci accessorie anno corrente	€ -
ammontare parziale salario accessorio anno corrente	€ 30.547,00
fondo salario accessorio anno 2016	€ 20.354,00
fondo posizioni organizzative anno 2016	€ 14.375,00
salario accessorio segretario generale anno 2016	€ 2.464,00
fondo dirigenza anno 2016	€ -
fondo straordinario anno 2016	€ -
eventuali altre voci accessorie anno 2016	€ -
limite salario accessorio anno 2016	€ 37.193,00

Calcolo del rispetto del valore unitario medio del salario accessorio rispetto l'anno 2018	
fondo salario accessorio anno 2018	€ 19.453,00
fondo posizioni organizzative anno 2018	€ 14.375,00
fondo dirigenza anno 2018	€ -
ammontare salario accessorio anno 2018	€ 33.828,00
personale in servizio al 31.12.2018	2,67
valore unitario medio salario accessorio anno 2018	€ 12.669,66
fondo salario accessorio anno corrente	€ 13.698,00
fondo posizioni organizzative anno corrente	€ 14.375,00
fondo dirigenza anno corrente	€ -
ammontare parziale salario accessorio anno corrente	€ 28.073,00
personale in servizio anno corrente alla data della determinazione del fondo	3,00
valore unitario medio salario accessorio anno corrente	€ 9.357,67
differenza valore unitario medio	€ 3.312,00
eventuale disponibilità incremento fondo anno corrente rispetto anno 2018	€ 9.935,99
incremento realizzabile per l'anno corrente	€ 9.935,99
eventuale nuovo limite salario accessorio anno corrente	€ 47.128,99

Eventuale aumento o decurtazione sul fondo corrente rispetto l'anno 2016	€ 6.646,00
---	-------------------

Aumento sul fondo corrente rispetto l'anno 2018 oltre il limite dell'anno 2016	€ 9.935,99
---	-------------------

Calcolo incremento proporzionale annuale del fondo salario accessorio e delle posizioni organizzative	
monte salari 2018	€ 201.136,36
0,22% monte salari 2018	€ 442,50
fondo posizioni organizzative anno 2021	€ 16.269,81
fondo salario accessorio anno 2021	€ 442,50
quota incremento fondo salario accessorio	€ -
quota incremento fondo posizioni organizzative	€ -

Comune di ROCCANTICA

(Prov. Rieti)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA COSTITUZIONE DEL FONDO DEL PERSONALE DEI LIVELLI ANNO 2025 REDAZIONE AI SENSI DELL'ART. 40, COMMA 3-SEXIES D.LGS. 165/2001

(Modello obbligatorio - Circolare della Ragioneria generale dello stato del 19/07/2012 n. 25,
nonché degli aggiornamenti effettuati dalla RGS)

Premessa

Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 165/2001, d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica, ha predisposto lo "*Schema standard di relazione tecnico-finanziaria*" e lo "*Schema standard di relazione illustrativa*" quali allegati alla circolare n. 25 del 19/07/2012, tali schemi sono stati aggiornati dalla RGS nel corso dell'anno 2013. Gli schemi hanno natura obbligatoria nelle diverse sezioni in cui sono suddivisi e pertanto la costituzione e l'utilizzo delle risorse decentrate del Comune per l'anno 2025 sono state redatte dal Responsabile dei servizi del personale ai fini della coerenza con il bilancio, secondo i citati modelli standard. Tali schemi saranno pubblicati in modo permanente, ai sensi dell'art.40-bis comma 4 D.Lgs. 165/01, sul sito istituzionale dell'ente. Si precisa che l'Organismo Indipendente di Valutazione ha/ non ha ancora certificato la relazione sulla performance per l'anno 2024.

Per quanto riguarda la costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2025 è necessario effettuare le seguenti precisazioni:

- Il D.Lgs. 75/2017 ha innovato, in diversi punti la costituzione del fondo delle risorse decentrate e precisamente:
 - ai sensi dell'art. 23, comma 2, il salario accessorio non diminuisce più in relazione al personale presente ma lo stesso non potrà superare l'importo complessivo dell'anno 2016;
 - il limite del salario accessorio del 2016 può essere incrementato della componente variabile da parte degli enti che sono stati oggetto di sfioramento del patto di stabilità nell'anno 2015, i quali avrebbero dovuto escludere nel 2016 la componente del salario accessorio aggiuntiva (art.15, comma 2 e comma 5), con possibilità di recuperare le citate risorse qualora inserite nell'anno 2015;
- Il D.L. n. 34/2019 all'art.33, comma 2 ha previsto la conversione del salario pro capite del fondo integrativo 2018 rispetto al personale presente al 31/12/2018, con possibilità di aumento in ragione dell'incremento medio del personale senza che la citata maggiorazione possa incidere nei limiti di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017;

In data 16/11/2022 è stato sottoscritto il CCNL 2019-2021 del comparto Funzioni Locali con valore giuridico a partire dal giorno successivo, i punti fondamentali del nuovo contratto sono stati i seguenti:

Le indicazioni della legge di bilancio 2022 e del contratto 2019-2021

La legge di bilancio per il 2022 (commi 604 e 612 della legge 234/2021), ha fatto seguito a quanto definito sia dal citato Patto per l'Innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale, sia dall'art. 3 del D.L.

80/2021 (legge 113/2021), di modifica dell'art. 52, co. 1-bis, del D.Lgs. 165/2001, con cui sono stati indicati i requisiti minimi di base dei nuovi sistemi di classificazione professionale, le procedure per le progressioni tra le aree, nonché la possibilità di superare i limiti di spesa relativi al trattamento economico accessorio.

Nell'ambito delle risorse complessive previste e risorse occorrenti per il rinnovo del comparto Funzioni Locali sulla base della quantificazione effettuata dai Comitati di settore.

Le risorse complessive previste sono state destinate all'incremento degli stipendi tabellari, al conglobamento nello stipendio tabellare dell'elemento perequativo, all'attribuzione di un valore tabellare iniziale più elevato per l'Area degli operatori, all'incremento del Fondo risorse decentrate, agli effetti indiretti del conglobamento dell'elemento perequativo nella voce stipendio, all'incremento dell'indennità professionale percepita dal personale educativo, docente ed insegnante, all'incremento delle indennità di vigilanza percepita dalla polizia locale, nonché alla copertura degli oneri derivanti dalle assenze per malattia e congedi parentali.

Gli incrementi sugli stipendi tabellari (art. 76, commi 1 e 2) sono previsti in tre tranches per i tre anni, ognuna con decorrenza dal primo giorno dell'anno e sono comprensivi della "indennità di vacanza contrattuale" (IVC), erogata in applicazione dell'art. 47-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001. Nello stipendio è, altresì, conglobato l'elemento perequativo (art. 76, comma 3), a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di sottoscrizione dell'accordo.

In raccordo con il nuovo sistema di classificazione, operativo dal 01/04/2023, il contratto della Funzioni Locali 2019-2021 introduce un nuovo elemento nella struttura della retribuzione del personale del comparto, denominato "differenziale stipendiale" (art. 78, comma 3), legato alla carriera economica individuale, destinato ad incrementarsi nel tempo (in numero massimo e predefinito) e che, in sede di prima applicazione, sarà costituito da un assegno "ad personam" finalizzato a riconoscere il differenziale retributivo stipendiale spettante al personale in servizio alla data del passaggio dal vecchio al nuovo sistema di classificazione. Il valore da riconoscere a titolo di differenziale economico di professionalità in prima applicazione corrisponde al valore complessivo delle posizioni economiche maturate prima della data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione.

Tra le finalizzazioni contrattuali vi sono quelle legate all'incremento del "Fondo risorse decentrate" (art. 79, comma 1 lett. b), definito in misura pari a 84,50 euro su base annua ed in misura proporzionalmente più contenuta, la copertura dei costi connessi ai seguenti istituti: 1) aumento del valore delle indennità di vigilanza riconosciuta al personale della polizia locale (art. 99, comma 1); 2) effetti del conglobamento dell'elemento perequativo sul trattamento economico in caso di malattia, in ragione del fatto che sulle giornate di assenza non verranno più applicate le trattenute relative ai trattamenti economici accessori; 3) incremento delle indennità professionali (art. 94, comma 2) relative al personale educativo, docente ed insegnante; 4) applicazione dell'art. 48, comma 11, che ha ridotto da 15 a 10 giorni il periodo di malattia durante il quale non compete il trattamento accessorio, con particolare riferimento a quello fisso e ricorrente; 5) ampliamento del perimetro di applicazione della disciplina sulle patologie gravi richiedenti terapie salvavita (art. 50, commi 1 e 3); 6) maggiori trattamenti retributivi derivanti dalla clausola dei parti plurimi.

E' stata, inoltre, prevista la facoltà di inserire, dal 2022, un incremento ulteriore della parte variabile del Fondo risorse decentrate (art. 79, comma 3), pari ad un massimo dello 0,22 per cento del monte salari 2018, oltre poter finanziare le progressioni tra le aree in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale (art. 13, comma 8), con risorse pari ad un massimo dello 0,55% del monte salari 2018.

Infine, in merito ad altri istituti economici definiti dal contratto, vi rientrano la copertura assicurativa e al patrocinio legale, rispettivamente previsti dagli artt. 58 e 59.

Le nuove risorse fisse

In merito alla parte stabile dovranno essere inserite le seguenti risorse economiche:

- a) risorse del CCNL 2016-2018 di cui all'art. 67, comma 1 (importo consolidato relativo all'anno 2017, certificate dai revisori dei conti; e comma 2, lettera a) (Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del CCNL 2016-2018 in servizio alla data del 31.12.2015; lettera b) (differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data); lettera c) (retribuzioni individuali di anzianità e assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio nell'anno precedente, compresa la quota di tredicesima mensilità; lettera d); lettera e) (trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni); lettera f) (per le sole Regioni: riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza); lettera g) (stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario);
- b) Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018;
- c) incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;
- d) differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;

Ai sensi dell'art.79, comma 1-bis del CCNL 2019-2021 alla data del 01/04/2023 confluiscono nell'importo consolidato le risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1 destinato al pagamento dei profili professionali assunzioni in B3 e D3.

Le risorse variabili

Le risorse variabili sono state suddivise tra quelle escluse dal limite dell'incremento dei fondi previsti dall'art. 23, comma 2, D.Lgs. 75/2017 e le risorse escluse. In merito alle componenti escluse dal fondo, possono essere confermate anche per l'anno 2025 le esclusioni dai limiti del salario accessorio indicate sia dai giudici contabili che dalle circolari del MEF, nonché quelle stabilite per gli incentivi tecnici, ed gli incentivi tributari inseriti al comma 1091 dell'articolo unico della legge di bilancio 2019. Le risorse escluse sono, pertanto, le seguenti:

- a) compensi agli avvocati civici sia per le cause vinte sia per compensi riversati da terzi sia in caso di spese compensate;
- b) gli incentivi tecnici disciplinati dall'art. 45 del D.Lgs. 36/2023, nonché gli incentivi da condono edilizio;
- c) i piani di razionalizzazione della spesa di cui all'art.16, comma 4, D.L. 98/2011, con possibilità prevista dalla normativa di destinare il risparmio ottenuto in quota parte ai fondi decentrati (nel limite dell'importo massimo del 50% delle economie realizzate);

Sul punto la Corte di conti, Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, con la deliberazione 12/09/2017 n.136, ha precisato che gli stessi potranno essere considerati esclusi dal limite del salario accessorio qualora:

- 1) gli eventuali risparmi conseguiti dai piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all'art.16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, si tramutino in specifiche iniziative volte al raggiungimento di puntuali obiettivi di incremento della produttività individuale del personale interno all'Amministrazione da realizzare mediante il diretto coinvolgimento delle unità lavorative in mansioni suppletive rispetto agli ordinari carichi di lavoro (secondo le indicazioni contenute nella deliberazione n. 34/2016 della Sezione delle Autonomie);

- 2) l'Ente attribuisca tali risorse, solo qualora abbia previsto eventuali "mansioni suppletive rispetto agli ordinari carichi di lavoro" spettanti al personale dipendente cui le citate risorse potranno essere destinate;
- d) incentivi tributari sulla base del maggior accertamento ed incasso sui tributi IMU e la TARI, solo qualora i documenti contabili siano stati approvati nei termini previsti dalla legislazione e gli accertamenti di tali tributi non siano stati affidati ad un concessionario;
- e) gli importi versati da terzi (es. sponsorizzazioni, convenzioni, censimento ISTAT) non ordinariamente previsti;
- f) le economie dei fondi non distribuiti nell'anno precedente discendenti da risparmi della componente fissa;
- g) economie dei fondi straordinari non distribuiti nell'anno precedente.
- h) altre risorse espressamente previste anche in via pretoria (tra le tante: incentivi al codice della strada qualora sulla base di specifici programmi definiti, si rilevino maggiori incassi sui maggiori accertamenti nell'anno di riferimento misurato nel conto consuntivo dell'anno successivo).

Pertanto, nella parte variabile dovranno essere inserite le seguenti risorse, variabili di anno in anno:

- a) risorse di cui al comma 3 dell'art.67 CCNL 2016-2018 lettera a) (risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997); lettera b) (quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98); lettera c) (risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale); lettera d) (importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA del personale cessato nell'anno); lettera f) (quota parte del rimborso spese per ogni notificazione di atti dell'amministrazione finanziaria da destinare ai messi notificatori); lettera g) (trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco); lettera k) (oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito);
- b) un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997 ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;
- c) risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa, ivi inclusi la destinazione al personale dei proventi per violazione del codice della strada;
- d) somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario.

Ai sensi dell'art. 79 comma 3, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) (risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa, ivi inclusi la destinazione al personale dei proventi per violazione del codice della strada) e quelle di cui all'art. 17, comma 6 (Retribuzione di risultato delle posizioni organizzative), ovvero per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018

Ai sensi dell'art.79 comma 5 agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023.

Incremento delle risorse

Il D.L. 34/2019, nonché il DM 17 marzo 2020, ha previsto la possibilità di incrementare il fondo decentrato nell'ipotesi in cui il numero dei dipendenti a tempo indeterminato dovesse essere superiore a quello rilevato al 31/12/2018. Il citato incremento, da considerare fuori dai limiti dell'art. 23, comma 2, D.Lgs. 75/2017 è

pari all'incremento del personale a tempo indeterminato registrato moltiplicato per il valore medio procapite del fondo del 2018 rispetto al personale censito alla data del 31/12/2018. Se il personale dovesse risultare inferiore a quello rilevato al 31/12/2018 il fondo non si riduce e il limite resta quello del valore dell'anno 2016.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

La presente relazione tecnico-finanziaria si riferisce alla costituzione del fondo integrativo con il compito di individuare e quantificare i costi e attestarne la compatibilità e sostenibilità nell'ambito degli strumenti annuali e pluriennali di Bilancio. Si precisa come la costituzione del fondo sia rimessa alla esclusiva competenza della dirigenza, con possibili integrazioni, qualora ne sussistano i presupposti, da parte dell'organo esecutivo per le risorse che trovino esclusiva capienza quali risorse aggiuntive finanziate in bilancio.

III.1 - Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa costituisce uno specifico atto dell'Amministrazione teso a quantificare l'ammontare esatto di ciascun Fondo in applicazione alle regole contrattuali e normative vigenti, si fa presente che con delibera del Responsabile Area Finanziaria n. 70 del 05/12/2025 è stato quantificato il fondo delle risorse stabili nell'anno 2025 in complessivi € 16.712,50.

A tale importo si aggiungono:

€ 7.449,58 provenienti dall'esercizio precedente (anno 2024), relativi a somme di parte stabile non pienamente utilizzate;

€ 442,50 per l'incremento previsto ex art. 79 c. 3 0,22% del monte salari anno 2018.

III.1.1 - Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

- Risorse storiche consolidate

Importo unico consolidato anno 2017: € 12.607,00

Ai sensi dell'art.67, comma 1, CCNL 2016-2018 "A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi".

UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 (Art. 67 CCNL 2016-2018)	€ 12.607,00
DECURTAZIONI DEL FONDO - P.O. E ALTE PROFESSIONALITA' (art. 67 CCNL 2016-2018)	- € _____
TOTALE	€ 12.607,00

- Incrementi esplicitamente quantificati in sede di C.C.N.L.

Gli incrementi contrattuali previsti dall'art.67, comma 2, CCNL 2016-2018 e quelli previsti dal CCNL 2019-2021 sono i seguenti:

QUOTA DI EURO 83,20 PERSONALE IN SERVIZIO AL 31/12/2015 (ART. 67, C.2, LETT. A) – a valere nel fondo dell'anno 2019 e successivi	€ 416,00
DIFFERENZIALI POSIZIONI DI SVILUPPO (ART.67, COMMA 2 LETT. B) – parte rivalutata per l'anno 2019 e successivi	€ 2.156,00
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART. 67, COMMA 2 LETT. C)	€ 1.091,00
RISORSE RIASSORBITE AI SENSI DELL'ART.2, CO. 3, TUPI (ART.67, COMMA 2 LETT. D)	€ _____
PERSONALE TRASFERITO (ART.67, COMMA 2 LETT. E)	€ _____
INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE PERSONALE DIRIGENZIALE - (ART.67, COMMA 2 LETT. F) – solo per le Regioni	€ _____
INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - (ART.67, COMMA 2 LETT. G)	€ _____
INCREMENTO RINNOVO CONTRATTO 2019-2021 (Art.79, co. 1 lett. b) pari a 84,50 euro per ciascun dipendente presente alla data del 31/12/2018 (con calcolo del personale part-time in modo pieno)	€ 442,50
DIFFERENZIALI POSIZIONI DI SVILUPPO CCNL 2019-2021 (ART.79, CO. 1 LETT. d)	€ _____
INCREMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.79 co. 1 lett. c)	€ _____
DAL 01/04/2023 - DIFFERENZIALI STIPENDIALI CAT. B3 E D3 (Art. 79 co. 1-bis CCNL 2019-2021)	€ _____
AUMENTO-DIMINUZIONE FONDO - Art. 33, comma 2, D.L. 34/2019	€ _____
TOTALE	€ 4.105,50

E' stato considerato il valore di aumento (diminuzione) del salario accessorio in coerenza con il rapporto pro capite del salario accessorio dell'anno 2018, tenuto conto della media del personale presente rispetto al 31/12/2018, fermo restando che se il personale medio presente nell'anno 2025 dovesse essere inferiore a quello censito al 31/12/2018 si applica il limite di cui all'art.23, comma 2, D.Lgs. 75/2017.

III.1.2 - Sezione II - Risorse variabili

Ai sensi dell'art.79, co. 2, del CCNL 2019-2021 precisa che il Fondo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno, con la seguente distinzione tra risorse soggette ai limiti di cui all'art.23, comma 2, D.Lgs. 75/2017 e quelle che sono escluse dai citati limiti e vincoli finanziari.

Risorse variabili soggette ai limiti

SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ART.67, C.3, LETT.c) CCNL 2016-2018) Art. 59 comma 1 - lettera p) D.Lgs. 446/97 somme corrisposte per l'incentivazione del personale che svolge attività finalizzate al recupero	€ _____
---	---------

dell'evasione ICI e art. 1, comma 1, lett. 2-bis del D.Lgs. n. 546/1992 e per incentivazioni in caso di vittoria delle spese nelle cause tributarie; liquidazione sentenze favorevoli all'Amministrazione di cui all'art. 27 CCNL 98/01 (spese compensate)	
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 67, C.3, lett. a), CCNL 2016-2018) - rese in via ordinaria	€ _____
FRAZIONI RIA PERSONALE CESSATO (ART.67, C.3, LETT. d)	€ _____
INTEGRAZIONE 1,2% - (Art.79, co. 2, lett. b)	€ _____
MESSI NOTIFICATORI - (Art.67, C.3, lett. f) CCNL 2016-2018; ART. 54, CCNL 14.9.2000)	€ _____
AUMENTO PER SCELTE ORGANIZZATIVE E INCENTIVI CDS (Art. 79, co. 2 lett. c)	€ _____
QUOTA PARTE PERSONALE TRASFERITO NELL'ANNO (ART. 67, C.3, LETT.k) CCNL 2016-2018)	€ _____
RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (Art.67, co. 3, lett. b)	€ _____
TOTALE	€ _____

Risorse variabili non soggette ai limiti

ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (Art. 80, co. 1, ultimo periodo)	€ 7.449,58
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - (Art. 79, co. 2, lett. d)	€ _____
QUOTE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - (D.L. semplificazioni) e condoni edilizi	€ _____
QUOTA MAX 0,22% MONTE SALARI 2018 (Art. 79, co. 3 CCNL 2019-2021)	€ 442,50
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - PARTE SOCCOMBENTE E SPESE COMPENSATE	€ _____
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001) - non ordinariamente resi - Secondo la Sezione Liguria delibera 105/2018 vi rientrano solo i trasferimenti da privati	€ _____
MAGGIORI RISORSE PER ATTUAZIONE PROGETTI PNRR - (ART. 8 COMMA 3, DL 13/2023)	€ _____
Incentivi tributari - Art.1, comma 1091, legge n.145/2018 in caso di rispetto dell'approvazione dei documenti contabili (bilancio di previsione e conto consuntivo approvati nei termini)	_____
RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011)	€ _____
QUOTA UNA TANTUM ANNUALITA' 2021 E 2022 INCREMENTO EURO 84,50 PER N. INITA' IN SERVIZIO AL 31/12/2018	€ _____
TOTALE	€ 7.892,08

III.1.3 - Sezione III - Decurtazioni del Fondo

Non sono previste decurtazioni del Fondo.

III.1.4 - Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Questa sezione è dedicata alla sintesi del Fondo sottoposto a certificazione, elaborato sulla base delle sezioni precedenti:

- a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione. L'importo riportato quale totale della sezione III.1.1 è pari ad € 16.712,50 ottenuto dalla somma dei valori seguenti: € 12.607,00 + € 4.105,50;
Totale risorse variabili sottoposte a certificazione. L'importo riportato quale totale della sezione III.1.2 è pari a complessivi € 7.892,08 ottenuto dalla somma dei seguenti valori delle risorse soggette a limitazioni pari ad € 0 + quelle non soggette a limitazioni pari ad € 7.892,08;
- b) Totale Fondo sottoposto a certificazione. Il totale del fondo sottoposto a certificazione è pari a complessivi € 24.604,58, che dedotte le somme di parte stabile dell'esercizio precedente non utilizzate e inserite quali risorse una tantum relative al rinnovo contrattuale trasportato nell'anno 2025 (pari ad € 7.449,58) comportano risorse iscritte nel bilancio 2025 pari ad € 17.155,00.

III.1.5 - Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Nessun importo è allocato fuori dal fondo in base al sistema di contabilizzazione adottato dall'amministrazione. In particolare il differenziale delle Progressioni Economiche Orizzontali definito dalle dichiarazioni congiunte, quale risorsa economica da collocare in bilancio, viene contabilizzato dall'amministrazione quale entrata del fondo e pertanto rientra tra le poste di costituzione dello stesso.

III.2 - Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Il modulo che segue riguarda l'utilizzazione del fondo per le risorse decentrate come formalmente concordata in sede di *accordo integrativo*.

III.2.1 - Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

In questa sezione sono rappresentate tutte le poste la cui disciplina esula dall'attività negoziale integrativa (es. gli istituti del Fondo la cui quantità è regolata in modo non modificabile dal Contratto collettivo nazionale e/o da contratti integrativi pregressi già formalizzati). Questa sezione rappresenta quindi la quantificazione da parte dell'Amministrazione delle poste non contrattate e/o non contrattabili del Fondo che, sommata alle poste contrattate della sezione successiva, come oggettivamente rilevate dal contratto integrativo certificato dall'organo di controllo, parifica il totale delle risorse rese disponibili in sede di costituzione del fondo. Le poste la cui destinazione è da considerarsi vincolante e/o storica sono le seguenti:

1. *Indennità di comparto quota carico Fondo:* sono inserite le risorse del fondo di cui all'art. 33, c. 4, alinea a), alinea b) ed alinea c) del CCNL 02-05. Tale voce non è contrattabile in quanto la misura dell'indennità di comparto è stabilita dal CCNL e non può quindi essere oggetto di contrattazione integrativa. Il valore inserito nella tabella è esposto in forma previsionale, coerentemente con le restanti voci sia in sede di costituzione che di destinazione del Fondo;
2. *Progressioni orizzontali storiche:* sono inseriti sia i valori storici del Fondo destinati a remunerare le progressioni economiche già in essere prima del contratto integrativo annuale di riferimento (come normato a partire dall'articolo 17 c. 2 lettera b) del CCNL 98-01), sia le progressioni economiche effettuate negli anni precedenti;
3. *Indennità per il personale educativo degli asili nido:* Gli importi iscritti in tale voce remunerano l'indennità prevista per 10 mesi dall'art.31 comma 7 del CCNL 06/07/2000 spettante al personale educativo degli asili nido (€ 464.81);

4. *Indennità per il personale educativo per docenze scolastiche*: in tale voce rientra l'indennità prevista dall'art.6 del CCNL 05/10/01 (€ 340,86) per il personale educativo degli asili nido;
5. *Indennità al personale dell'ex-VIII qualifica funzionale* non titolare di posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del CCNL del 6.07.1995

La tabella che segue mostra le risorse di natura storica o vincolanti:

INDENNITÀ DI COMPARTO QUOTA CARICO FONDO	€ 1.521,27
PROGRESSIONI ORIZZONTALI	€ 9.177,64
PERSONALE EDUCATIVO ASILI NIDO	€ _____
INDENNITA' EX VIII° NON TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	€ _____
TOTALE	€ 10.698,91

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Alberto Sciarra



Firmato digitalmente da:
 Sciarra Alberto
 Firmato il 29/12/2025 13:24
 Seriale Certificato: 2654573
 Valido dal 28/07/2023 al 28/07/2026
 InfoCamere Qualified Electronic Signature CA